



Raccolta della giurisprudenza

Causa T-462/12

**Pilkington Group Ltd
contro
Commissione europea**

«Concorrenza — Procedimento amministrativo — Mercato europeo del vetro destinato al settore auto — Pubblicazione di una decisione che accerta un'infrazione all'articolo 81 CE — Rigetto di una domanda diretta a ottenere il trattamento riservato di informazioni asseritamente coperte dal segreto commerciale — Obbligo di motivazione — Riservatezza — Segreto professionale — Legittimo affidamento»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 15 luglio 2015

1. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione del consigliere-auditore recante rigetto, nel contesto di un procedimento di applicazione delle regole sulla concorrenza, di una domanda di trattamento riservato di informazioni*

(Artt. 101 TFUE, 102 TFUE e 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 28, § 2; decisione della Commissione 2011/695, art. 8)

2. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Segreto professionale — Consigliere-auditore — Competenza circoscritta dalla domanda dell'impresa interessata — Accettazione di tale domanda da parte della Commissione — Effetti — Competenza connessa del consigliere-auditore — Impossibilità di divulgare l'informazione qualificata come riservata*

(Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 28, § 2; decisione della Commissione 2011/695, art. 8)

3. *Concorrenza — Regole dell'Unione — Infrazioni — Decisione della Commissione che accerta un'infrazione o infligge un'ammenda — Obbligo di pubblicazione — Portata*

(Artt. 101 TFUE, 102 TFUE e 339 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 28 e 30, §§ 1 e 2)

4. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Segreto professionale — Determinazione delle informazioni protette dal segreto professionale — Criteri*

(Artt. 101 TFUE, 102 TFUE e 339 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 28 e 30)

5. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Segreto professionale — Determinazione delle informazioni protette dal segreto professionale — Criteri — Considerazione della riservatezza di talune informazioni protette da un'eccezione al diritto di accesso ai documenti — Limiti*

(Artt. 101 TFUE, 102 TFUE e 339 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 27, § 2, 28 e 30; regolamento della Commissione n. 773/2004, artt. 6, 8, 15 e 16)

6. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Segreto professionale — Determinazione delle informazioni protette dal segreto professionale — Informazioni storiche — Esclusione — Limiti*

(Artt. 101 TFUE, 102 TFUE e 339 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 30, § 2)

7. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Segreto professionale — Determinazione delle informazioni protette dal segreto professionale — Diritto di pubblicare informazioni già comunicate a concorrenti in cambio di un accordo illecito — Considerazione dell'interesse delle persone lese dall'infrazione facilitando le azioni di risarcimento del danno*

(Artt. 101 TFUE, 102 TFUE e 339 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 30, § 2)

8. *Concorrenza — Regole dell'Unione — Infrazioni — Decisione della Commissione che accerta un'infrazione o infligge un'ammenda — Obbligo di pubblicazione — Portata — Diritto di pubblicare una versione più completa rispetto al minimo richiesto — Cambiamento di approccio della Commissione per quanto riguarda il livello di dettaglio delle informazioni pubblicate — Violazione dei principi di parità di trattamento e di legittimo affidamento — Insussistenza*

(Artt. 101 TFUE, 102 TFUE e 339 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 30, § 2)

1. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2011/695, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza, il consigliere-auditore ha il diritto di accertare che un'informazione può essere divulgata perché non costituisce un segreto aziendale o altra informazione riservata, oppure se ritenga che esista un interesse prevalente alla sua divulgazione. Di conseguenza, la conclusione secondo la quale l'informazione contestata può essere divulgata deve essere motivata in riferimento alle considerazioni che hanno portato il consigliere-auditore a ritenere che essa non costituiva un segreto aziendale o altra informazione riservata, ovvero, anche se così fosse, che esisteva un interesse prevalente alla sua divulgazione.

In tale contesto, il fatto che uno o più motivi sottesi al rifiuto di riconoscere il carattere riservato siano invocati riguardo a una serie di informazioni che, secondo il consigliere-auditore, presentano caratteristiche comuni non incide sulla completezza della motivazione, sempreché la decisione impugnata consenta di comprendere il fondamento delle conclusioni del consigliere-auditore. Se i motivi in esame non sono validi rispetto a una o più informazioni, è la fondatezza della motivazione che sarà messa in questione e non il suo carattere sufficiente quale formalità sostanziale.

Anche la circostanza secondo la quale il consigliere-auditore non ha formulato una valutazione separata per ciascun considerando della decisione interessato dalla domanda non implica che la decisione impugnata sia viziata da un difetto di motivazione, se l'interessato è stato messo in una situazione tale da poter contestare utilmente la legittimità dell'analisi del consigliere-auditore e il giudice dell'Unione dispone degli elementi necessari per formulare la propria valutazione al riguardo.

(v. punti 22, 23, 27)

2. Risulta dall'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della decisione 2011/695, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza, che la competenza del consigliere-auditore, quando è adito da un'impresa che si oppone alla divulgazione di un'informazione relativa a un'infrazione alle regole sulla concorrenza dell'Unione, si limita alla domanda che gli è stata deferita e che egli non può rimettere in causa le decisioni emesse dalla Commissione laddove queste accolgano una domanda di trattamento riservato.

(v. punti 31, 34)

3. V. il testo della decisione.

(v. punti 42, 43)

4. V. il testo della decisione.

(v. punti 44, 45)

5. Nel contesto delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, degli articoli 27, paragrafo 2, e 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e degli articoli 6, 8, 15 e 16 del regolamento n. 773/2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 CE e 82 CE, la considerazione dell'articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 in modo da vietare alla Commissione di pubblicare qualsiasi informazione con la motivazione che detta istituzione avrebbe il diritto di rifiutare, in virtù di quest'ultima disposizione, l'accesso ai documenti nei quali figura tale informazione invocando una presunzione generale priverebbe della sua sostanza l'articolo 30 del regolamento n. 1/2003. Da un lato, un tale approccio avrebbe l'effetto di privare la Commissione della possibilità di pubblicare lo stesso contenuto essenziale della sua decisione, giacché detto contenuto essenziale deve necessariamente evincersi dagli elementi del fascicolo dell'indagine. Dall'altro, questo approccio avrebbe altresì l'effetto pratico di invertire l'onere della prova che, in materia di trattamento riservato, spetta all'impresa richiedente tale trattamento, poiché basterebbe a quest'ultima far valere la presunzione generale che le istituzioni possono invocare e obbligare, di fatto, la Commissione a dimostrare che l'informazione controversa può essere inclusa nella versione pubblicata della sua decisione.

Di conseguenza, la circostanza secondo cui, a fronte di una domanda d'accesso a un insieme di documenti designati in modo generale e contenuti nel fascicolo di un'indagine relativa a una violazione delle regole sulla concorrenza, la Commissione possa invocare una presunzione generale riconducibile alla tutela di uno degli interessi elencati all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 non pregiudica affatto la portata della pubblicazione alla quale può procedere detta istituzione ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003.

(v. punti 46, 47, 89)

6. V. il testo della decisione.

(v. punto 58)

7. Quando un'impresa che è stata assoggettata a indagine per infrazione alle regole sulla concorrenza ha scelto di rinunciare al carattere riservato di talune informazioni comunicandole direttamente ai suoi concorrenti in cambio di un accordo illecito sul loro comportamento futuro, ove questo accordo è volto a eliminare l'incertezza insita in un ambiente concorrenziale dovuta proprio al carattere riservato di questa tipologia di informazioni, soprattutto rispetto ai concorrenti, detta impresa non è legittimata a sostenere che la pubblicazione degli elementi in questione nella decisione che accerta tale infrazione avrà l'effetto di ampliare indebitamente la cerchia di persone in possesso degli elementi

stessi, poiché è essa stessa che li ha direttamente condivisi con i suoi principali concorrenti. In tale contesto, il rischio che le informazioni in questione finiscano nelle mani dei concorrenti dell'impresa in parola cessa di sussistere a causa degli atti stessi di quest'ultima. Dato che il grande pubblico di per sé non detiene strumenti per arrecare pregiudizio agli interessi commerciali di questa impresa, il fatto che le informazioni in questione saranno pubblicamente disponibili è giuridicamente irrilevante. Di conseguenza, la Commissione può includere tali informazioni nella versione pubblica della sua decisione, anche se non è dimostrato che tale inclusione sia strettamente necessaria ai fini della tutela giurisdizionale delle persone lese dall'infrazione.

(v. punti 59, 60, 66, 71, 81-84, 88)

8. V. il testo della decisione.

(v. punti 77, 78)